



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

1° Sezione Civile

Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 31187/2019 tra:

Società cooperativa in concordato preventivo

elettivamente domiciliata in Torino alla vi _____ presso lo
studio dell'a _____ del Foro di Torino rappresentante e
difensore unitamente all'avvocato _____ del Foro di Milano

parte attrice

e

INTESA SANPAOLO S.p.A.

elettivamente domiciliata in Torino alla v _____ presso lo
studio dell'avvocato _____ del Foro di Torino rappresentante e
difensore

parte convenuta

OGGETTO: azione di ripetizione ex art. 2033 del codice civile; conto corrente bancario; apertura di credito; usura; commissione di massimo scoperto o disponibilità fondi; anatocismo.

CONCLUSIONI: all'udienza dell'8.6.2022 venivano rassegnate le seguenti conclusioni mediante deposito di note scritte d'udienza ex art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020 conv. con legge n. 77/2020

Parte attrice Società Cooperativa in concordato preventivo:

“1) In via principale:

a) relativamente ai rapporti n 0040/25130179, n 100000000/204, n 1000/2649, n. 1000/315:

- accertare e dichiarare la mancata pattuizione di contratti di apertura conti per i rapporti summenzionati e, conseguentemente, dichiarare la nullità dei predetti rapporti ai sensi dell'art 117 1° e 3° comma TUB, eliminando ogni addebito in tema di interessi, interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale ante e post Delibera CICR 2000, cms, commissioni ex legge 2/09, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;

- accertare e dichiarare la mancanza di causa della voce di addebito relativa alle cms, eliminando ogni addebito a tale titolo;

- accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, il superamento dei tassi soglia usura ai sensi di cui alla legge 108/96 e conseguentemente rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti, applicando l'art 1815 2° comma c.c.;

b) relativamente al rapporto di conto n 1000/2534:

- accertare e dichiarare la mancata pattuizione delle clausole relative agli interessi ultralegali, alle cms, alle commissioni di cui alla legge 2/09, all'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale ante e post Delibera CICR 2000, alle spese e conseguentemente eliminare ogni addebito a tale titolo, riconteggiando gli interessi ai sensi di cui all'art 117 7° comma TUB;

-accertare e dichiarare la mancanza di causa della voce di addebito relativa alle cms, eliminando ogni addebito, a tale titolo;

- accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, il superamento dei tassi soglia usura ai sensi di cui alla legge 108/96 e conseguentemente rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti, applicando l'art 1815 2° comma cc;

c) relativamente ai punti a) e b):

- accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base alle risultanze di calcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di conto oggetto di causa;

- determinare il costo effettivo annuo del rapporto di conto stipulato tra l'attrice e la banca odierna convenuta

- Dichiarare quali somme non dovute quelle risultanti dalle quantificazioni operate

- relativamente ai punti a) e b) e conseguentemente, condannare la banca odierna convenuta alla restituzione e/o compensazione, in favore a sc in concordato preventivo delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a tale titolo che si quantificano complessivamente in euro 1.366.307,46 (di cui euro 667.895,87 relativamente al conto n 0040/25130179, euro 316.013,03 relativamente al conto n 1000/2534, euro 247.327,18 relativamente al conto 100000000/204, euro 26.032,25 relativamente al conto 1000/2649, euro 109.039,13 relativamente al conto n 1000/315) oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali dal dovuto al saldo o nella maggiore o minore somma che risulterà a seguito di CTU contabile anche a seguito dell'eventuale produzione di ulteriore documentazione contabile e contrattuale da parte della convenuta e anche per effetto dell'eventuale ricalcolo dell'effetto anatocistico, in caso di mancata prova, da parte della banca odierna convenuta, della specifica approvazione, da parte della società attrice, della clausola contrattuale relativa alla periodicità della capitalizzazione degli interessi secondo le previsioni della delibera CICR del 2000

2) In via subordinata:

a) relativamente ai rapporti n 0040/25130179, n 100000000/204, n 1000/2649, n. 1000/315, nella denegata ipotesi si ritenessero sussistenti i contratti di apertura dei summenzionati rapporti o venissero prodotti da controparte in corso di causa:

- accertare e dichiarare la nullità della causa relativa alle pattuizioni in tema di commissioni di massimo scoperto;

- accertare e dichiarare la mancata pattuizione delle clausole in tema di interessi ultralegali, interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, ante e post delibera CICR 2000, cms, commissioni di cui alle legge 2/09, all'applicazione di competenze, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, conseguentemente eliminare ogni addebito a tale titolo, riconteggiando gli interessi ai sensi dell'art 117 7° TUB o nell'ipotesi in cui le relative pattuizioni fossero ritenute validamente stipulate, accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale dei rapporti di conto summenzionati in relazione alle clausole determinazione ed applicazione dell'interesse ultralegale, dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale ante e post delibera CICR 2000, della commissione di massimo scoperto, alla cms di cui alla legge 2/09; all'applicazione di competenze, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, conseguentemente eliminare ogni addebito a tale titolo riconteggiando gli interessi ai sensi dell'art 117 7° TUB;

- accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità, l'inefficacia delle condizioni contrattuali dei conti correnti

summenzionati relativamente alle clausole di determinazione e applicazione degli interessi, delle variazioni, delle commissioni, competenze, remunerazioni a qualsiasi titolo pretese alla luce di cui al disposto della legge 108/96, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo del trimestre di riferimento;

b) relativamente al rapporto di conto n 1000/2534:

- nella denegata ipotesi si ritenessero pattuite contrattualmente le clausole in tema di interessi ultralegali, interesse anatocistico, cms, commissioni ex legge 2/09, spese remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del rapporto di conto summenzionato in relazione alle clausole determinazione ed applicazione dell'interesse ultralegale, dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale ante e post Delibera CICR 2000, della commissione di massimo scoperto, alla cms di cui alla legge 2/09; all'applicazione di competenze, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese. Conseguentemente eliminare ogni addebito a tale titolo, riconteggiando gli interessi ai sensi dell'art 117 7° comma TUB;

- accertare e dichiarare la mancanza di causa della voce di addebito relativa alle cms, eliminando ogni addebito, a tale titolo;

- accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, il superamento dei tassi soglia usura ai sensi di cui alla legge 108/96 e conseguentemente rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti, applicando l'art 1815 2° comma cc;

- in relazione ai punti a) e b), accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base alle risultanze di calcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di conto oggetto di causa;

- determinare il costo effettivo annuo del rapporto di conto stipulato tra l'attrice e la banca odierna convenuta

- Dichiarare quali somme non dovute quelle corrisposte in forza delle clausole sopra indicate e conseguentemente, condannare la banca odierna convenuta alla restituzione e/o compensazione in favore di sc in concordato preventivo delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a tale titolo che si quantificano complessivamente in euro 1.366.307,46 (di cui euro 667.895,87 relativamente al conto n 0040/25130179, euro 316.013,03 relativamente al conto n 1000/2534, euro 247.327,18 relativamente al conto 100000000/204, euro 26.032,25 relativamente al conto 1000/2649, euro 109.039,13 relativamente al conto n 1000/315) oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali dal dovuto al saldo o nella maggiore o minore somma che risulterà a seguito di CTU contabile anche a seguito dell'eventuale produzione di ulteriore documentazione contabile e contrattuale da parte della convenuta e anche per effetto dell'eventuale ricalcolo dell'effetto anatocistico, in caso di mancata prova,

da parte della banca odierna convenuta, della specifica approvazione, da parte della società attrice, della clausola contrattuale relativa alla periodicità della capitalizzazione degli interessi secondo le previsioni della delibera CICR del 2000

In via istruttoria

Si chiede sia ammessa ctu contabile relativamente ai rapporti di conto 0040/25130179, N 1000/2534, N. 100000000/204, N 1000/2649, N. 1000/315, al fine di:

(...)

Si chiede sia disposto l'ordine di esibizione ex art 210 cpc alla banca odierna convenuta, in ragione della mancata consegna, da parte della banca, della documentazione bancaria richiesta dall'attrice, risultante dalla richiesta ex art 119 TUB, prodotta sub doc. 26 dell'atto di citazione e della risposta alla banca sub doc. 1 della memoria ex art 183 VI° comma cpc

(...)"

(v. il verbale dell'udienza dell'8.6.2022).

Parte convenuta Intesa Sanpaolo S.p.A.:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale,

In via preliminare

- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria delle richieste avversarie in ripetizione in ordine ai rapporti n.ri 0040/25130179, 1000/2534, 1000/2649, conto 1000/315 per cui è causa, relativamente al periodo compreso tra l'accensione dei singoli rapporti e sino al 3 aprile 2009, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010, per i motivi esposti in narrativa;

- Accertare e dichiarare l'integrale intervenuta prescrizione ordinaria delle richieste avversarie in ripetizione in relazione al conto corrente numero 247/1000/204, estinto in data 9 marzo 2005, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010, per i motivi esposti in narrativa;

In via principale

Respingere le domande tutte formulate dalla società società cooperativa in concordato preventivo per i motivi di cui in narrativa;

In via istruttoria

Respingere le istanze istruttorie formulate dall'attrice per i motivi esposti in narrativa.

In ogni caso

Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario, iva e cpa, del presente giudizio."

(v. il verbale dell'udienza dell'8.6.2022).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'oggetto del presente giudizio.

La parte attrice Società Cooperativa in concordato preventivo (società avente sede legale in _____ nella Provincia di _____) ha promosso il presente giudizio in relazione ai seguenti conti correnti bancari:

1) conto corrente n. 0040/25130179 → attivo dal gennaio 1993 estinto l'11.7.2012, originariamente aperto presso la Cassa di Risparmio di Bologna;

2) conto corrente n. 1000/2534 → attivo dal 1996, estinto il 23.4.2013 e avente iniziale numerazione 0740/123, originariamente aperto presso la Cassa di Risparmio di Bologna;

3) conto corrente n. 100000000/204 → attivo dal 1996, estinto in data 9.3.2005, originariamente aperto presso la Cassa di Risparmio di Bologna;

4) conto corrente n. 1000/2649 → attivo dal 2009, estinto il 13.12.2011, originariamente aperto presso la Cassa di Risparmio di Bologna;

5) conto corrente n. 1000/315 → attivo dal 2009, estinto il 12.7.2011, originariamente aperto presso la Cassa di Risparmio di Bologna.

Parte attrice _____, in ordine a detti conti correnti bancari, deduce:

- a) la mancanza di contratto avente forma scritta;
- b) la mancata pattuizione della clausola relativa agli interessi, e, quindi, l'applicazione di interessi c.d. ultralegali;
- c) l'anatocismo;
- d) la mancata pattuizione della clausola relativa alle c.m.s. (commissioni di massimo scoperto);

e) la nullità delle c.m.s. (commissioni di massimo scoperto) per mancanza di causa e indeterminatezza;

f) la mancata pattuizione delle spese di conto corrente;

g) il superamento dei tassi soglia d'usura.

Sulla base di tali deduzioni parte attrice ha dunque chiesto accogliersi le conclusioni sopra trascritte.

La parte convenuta Intesa Sanpaolo S.p.A., dal canto suo, dopo essersi ritualmente costituita in giudizio e aver argomentato in fatto e in diritto, eccependo in particolare la prescrizione di parte delle pretese di parte attrice, ha chiesto il rigetto delle domande *ex adverso* avanzate in quanto infondate in fatto e in diritto.

2. L'istruttoria svolta.

La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.

3. Sul merito della causa.

Le domande di parte attrice sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.

Peraltro, si evidenzia sin d'ora come nel proseguo verranno presi in considerazione e delibati i soli motivi e i soli argomenti esposti tempestivamente nell'atto di citazione in opposizione e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 del c.p.c. di parte attrice, atteso che le ulteriori deduzioni esposte per la prima volta nei successivi atti di causa devono intendersi tardive poiché articolate dopo lo spirare dei termini preclusivi previsti ex art. 183 comma 6 del c.p.c. per la formazione definitiva del *thema decidendum* e *probandum* di causa.

3.1. Sull'eccezione di prescrizione come sollevata dalla parte convenuta Intesa Sanpaolo S.p.A.

La banca convenuta Intesa Sanpaolo S.p.A. ha formulato eccezione di prescrizione nei seguenti termini:

“La banca convenuta, preliminarmente, eccepisce l'intervenuta prescrizione ordinaria della domanda in ripetizione avversaria relativamente al periodo compreso tra l'accensione dei singoli rapporti e sino al 3 aprile 2009, data corrispondente al decennio antecedente alla data di notificazione dell'istanza di mediazione, primo atto valido ad interrompere i termini prescrizionali.

Segnatamente, deve considerarsi integralmente prescritta la domanda in ripetizione avversaria relativa al rapporto di conto corrente distinto con il numero 247/1000/204 estinto in data 9 marzo 2005, come riconosciuto dalla stessa attrice, ovvero oltre 14 anni prima rispetto alla notificazione dell'istanza di mediazione”.

(v. pagina 8 della comparsa di costituzione e risposta).

L'eccezione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

In materia di prescrizione devono invero essere applicati i seguenti principi di diritto affermati dalla Corte Suprema di Cassazione che qui si richiamano anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 118 delle disp. att. al c.p.c.:

1) l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale (10 anni), la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta monetaria illegittimamente addebitata, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto corrente in cui la posta monetaria contestata è stata registrata (v. Cass. Sez. Unite n. 24418/2010);

2) l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, in assenza di un'apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria; grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto (v. Cass. n. 27704/2018);

3) in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (v. Cass. Sez. Unite n. 15895/2019).

Nel caso in esame, a fronte dell'eccezione di parte convenuta, parte attrice nulla ha dedotto.

In particolare, la parte attrice non ha evidenziato alcun peculiare pagamento di poste monetarie idoneo a fissare e spostare il dies a quo nei termini suddetti.

A fronte del silenzio della Difesa attrice sul punto nei termini di rito (v. la prima memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 1 del c.p.c.), deve quindi accogliersi l'eccezione proposta dalla parte convenuta Banca Intesa Sanpaolo S.p.A..

Deve pertanto dichiararsi la prescrizione di tutte le pretese di parte attrice riferite a poste monetarie anteriori alla data del 3 aprile 2009.

Nel proseguo deve dunque considerarsi l'andamento dei rapporti di conto corrente solamente a far data dal 4 aprile 2009.

Deve poi dichiararsi integralmente prescritta la pretesa restitutoria formulata dalla parte attrice in ordine al rapporto di conto corrente n. 247/1000/204 estinto in data 9 marzo 2005, atteso che la prima richiesta rivolta alla banca convenuta (si veda la domanda di mediazione comunicata in data 3 aprile 2019) risale ad oltre 14 anni dopo la chiusura del conto corrente in discorso.

Si noti peraltro che l'unica deduzione compiuta dalla parte attrice nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 del c.p.c. (prima difesa utile) in riferimento all'eccezione di prescrizione svolta dalla parte convenuta Intesa Sanpaolo S.p.A. è la seguente:

“Si contesta tale eccezione, in quanto infondata.

In proposito in ordine alle deduzioni avversarie, relativamente al conto 247/1000/204 e agli altri rapporti di conto si rileva che vi siano stati atti interruttivi della prescrizione, antecedenti la proposizione della domanda di mediazione e integrati dalla lettera di messa in mora inviata a mezzo pec da alla Banca in data 14.11.2014, come emerge dalla produzione documentale in atto di citazione sub doc. 22.

Quindi, quanto ex adverso dedotto circa l'integrale prescrizione della domanda restitutoria relativa al conto 2279/1000/204 e circa la prescrizione della domanda restitutoria, relativa agli altri rapporto di conto, anteriormente alla data del 3.4.2009, deve ritenersi infondato in ragione della prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione con la predetta comunicazione a mezzo pec inviata dall'attrice alla Banca”.

(v. pagine 1 e 2 della prima memoria istruttoria di parte attrice ex art. 183 comma 6 n. 1 del c.p.c.).

Ebbene, l'analisi del documento n. 22 evidenzia con chiarezza l'infondatezza della controdeduzione di parte attrice.

Il documento n. 22 del fascicolo di parte attrice – depositato in forma cartacea – non contiene affatto la citata lettera di messa in mora del 14.11.2014, bensì la domanda di mediazione del 22.3.2019.

Inoltre, la missiva del 14.11.2014 citata (prodotta sub doc. n. 21 del fascicolo di parte attrice), poi, non contiene alcuna messa in mora o pretesa restitutoria, trattandosi semplicemente di una richiesta generica di documentazione bancaria ex art. 119 del D. Lgs. n. 385/1993.

Dunque, non vi è in atti nessuna evidenza di un valido atto interruttivo della prescrizione.

Di qui la fondatezza dell'eccezione di prescrizione come sopra deliberato e affermato.

3.2. Sulla domanda di ripetizione ex art. 2033 del codice civile come avanzata dalla parte attrice.

La parte attrice () promuove nel presente giudizio un'azione di ripetizione di asserito indebito ex art. 2033 del codice civile.

La riconosciuta prescrizione delle pretese restitutorie avanzate riduce l'oggetto del contendere ai seguenti periodi temporali:

1) per il conto corrente n. 0040/25130179 → dal 4 aprile 2009 all'11.7.2012 (giorno di estinzione);

2) per il conto corrente n. 1000/2534 → dal 4 aprile 2009 al 23.4.2013 (giorno di estinzione);

3) per il conto corrente n. 1000/2649 → dal 4 aprile 2009 al 13.12.2011 (giorno di estinzione);

4) per il conto corrente n. 1000/315 → dal 4 aprile 2009 al 12.7.2011 (giorno di estinzione).

Ciò posto, si osserva come tutte le domande di parte attrice devono essere rigettate per palese difetto di allegazione e prova.

E' stato infatti efficacemente osservato che nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente a una certa data, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 del cod. civ., il quale deve necessariamente dedurre e allegare in via analitica le voci di asserita indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica), non essendo sufficiente a tal fine riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali (cfr., fra le tante, Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVI, sent. n. 1183/2018 del 17.1.2018 e Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVI, sent. n. 20484/2018 del 31.10.2017).

Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, o comunque deduca l'indebito incameramento di poste monetarie, è invero tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida *causa debendi*, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (cfr., *ex multis*, Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVII, sentenza n. 21 del 2.1.2019).

Le c.d. voci di indebita appostazione (ovverosia le poste monetarie indebitamente incamerate dalla banca), però, prima ancora di essere provate, **devono essere allegate (ovverosia indicate specificamente)**.

Nel caso in esame - come detto - difetta completamente tale necessaria indicazione specifica, non essendo la stessa contenuta, né nell'atto di citazione, né nella prima memoria istruttoria (ovverosia anteriormente al definitivo formarsi del *thema decidendum* e *probandum* di causa), e tanto meno nelle allegate perizie di parte ovvero in altro documento tecnico idoneo.

Tali chiare ed evidenti mancanze integrano, come detto, un palese difetto di allegazione, la quale, invece, deve essere necessariamente

contenuta nell'atto di parte introduttivo del giudizio (o tutt'al più, con le possibili integrazioni formulabili, nella prima memoria istruttoria) quale connotato essenziale di esso al fine di adempiere al dovere di enunciazione ed esplicitazione delle ragioni giuridiche e fattuali della domanda.

E invero è noto che nel caso di contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'articolo 1382 del cod. civ., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce certamente di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr. Cass. 30000/2018 e Cass. 11626/2011).

Tale principio presuppone però che la successiva contestazione sia analitica e specifica con riferimento alle precise annotazioni in conto corrente, e ai parametri ivi utilizzati per i conteggi.

Ciò posto, nel caso in esame, la parte attrice – come già detto - non ha assolto ai predetti doveri di allegazione su di essa gravanti, avendo proceduto ad una mera trattazione generale di istituti di diritto bancario senza alcun concreto e adeguato riferimento ai contratti oggetto di giudizio, e senza alcuna adeguata indicazione delle poste monetarie contestate.

Detta indicazione difetta anche nelle perizie allegate (v. i docc. nn. 216, 217, 218 e 216 del fascicolo di parte attrice).

Si tratta infatti di elaborati, neanche sottoscritti da un professionista (la sottoscrizione è anonima, si tratta di un segno illeggibile e non identificabile sopra il nominativo ".....P.A."), i quali contengono mere dissertazioni generali nella materia bancaria ininfluenti ai fini di causa, prive di riferimenti concreti ai conti correnti per cui è causa, senza

alcuna specificazione dei reali addebiti contestati, i quali, a ben vedere, non sono minimamente indicati.

Nulla è invero specificato circa:

- la posta monetaria richiesta in ripetizione;
- quando vi è stato l'addebito contestato (in quale giorno e con riferimento a quale periodo);
- quale è stato l'importo incassato in quella data;
- a quale voce e titolo va ricondotto il pagamento contestato;
- da quale documento ciò è evincibile.

In assenza di dati non è neanche possibile identificare il pagamento indebito contestato di cui si chiede la ripetizione.

In materia di usura, la parte attrice non ha poi neanche indicato in quali trimestri vi sarebbe stato superamento del tasso soglia, quale era il tasso soglia nel cennato trimestre, quale è stato il tasso applicato dalla banca.

Né – anche in questo caso – tali indicazioni sono contenute nelle perizie allegate, nelle quali, a ben vedere, vi è solamente una tabella (contenuta nel corpo di ciascuna perizia) (priva delle indicazioni suddette) dalle quali comunque emerge il più delle volte che nel periodo rilevante ai fini di causa (dall'aprile del 2009) non vi è stato alcun superamento del tasso di usura.

Più in generale, in nessun scritto difensivo è specificato l'ammontare di quanto indebitamente incassato a titolo di spese, interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, interesse passivo, interesse usurario, così come quando il singolo pagamento è avvenuto (quale trimestre, per quale importo) e da quale documento ciò è evincibile.

A ciò si aggiunga che anche le tabelle allegate alla perizie di parte prodotte – che contengono l'esito degli asseriti calcoli effettuati in sede di perizia – sono ininfluenti ai fini di causa poiché si tratta di un mero

prospetto (di 2 pagine) in cui si ricalcolano le poste dare e avere omettendo tutte le competenze applicate in corso di rapporto.

Dunque, anche da tali prospetti non è evincibile quali siano le poste monetarie contestate in concreto, con specifica indicazione per categoria e titolo dei singoli addebiti (interessi, spese, anatocismo, commissioni di massimo scoperto).

Nessuna allegazione è poi contenuta circa il concreto andamento del conto, i saldi progressivi, gli eventuali affidamenti, il saldo iniziale e il saldo finale, la tipologia di interessi applicati, il tasso di interesse applicato dalla banca.

Né – d'altra parte – a tali lacune può sopperirsi mediante espletamento di c.t.u..

In particolare, la c.t.u. richiesta dalla parte attrice in corso di causa, oltre ad essere non rilevante ai fini del decidere, è anche inammissibile in quanto del tutto esplorativa.

La c.t.u., infatti, non è un mezzo istruttorio a disposizione delle parti, avendo la precipua finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., *ex multis*, Cass. 7097/2005, Cass. 3343/2001 e Cass. 10871/1999).

Nel caso in esame l'eventuale consulente tecnico d'ufficio nominato, in ragione delle lacune evidenziate nelle allegazioni di parte attrice e nelle perizie di parte da questa prodotta, non avrebbe semplicemente dovuto controllare l'esattezza dei calcoli proposti dalla parte attrice, ovvero

valutare la loro fondatezza e attendibilità, ma, al fine di calcolare l'effettivo saldo dare avere fra le parti nonché al fine di individuare le poste monetarie oggetto di asserito indebito incameramento, avrebbe dovuto compiere un'attività *ex novo* di ricerca e di elaborazione di dati non allegati né enucleati dalla parte attrice e dal suo perito di parte, così sostituendosi indebitamente e irritualmente alla parte attrice.

Tali considerazioni complessive giustificano e motivano il rigetto delle domande di parte attrice.

4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.

Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte attrice giacché non rilevanti al fine del decidere ovvero inammissibili, e ciò per le ragioni sopra illustrate.

Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rigettarsi le domande attoree.

Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.

Le spese pertanto devono seguire la soccombenza come disposto dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00) (il valore di causa è pari ad € 1.366.30,46 quale importo richiesto in restituzione), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, così

come della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove), nonché delle seguenti analitiche voci:

- a) fase di studio → € 5.000,00
 - b) fase introduttiva → € 4.000,00
 - c) fase istruttoria → € 12.000,00
 - d) fase decisionale → € 4.000,00
- = per un totale di € 25.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:

1) **Rigetta** tutte le domande avanzate dalla parte attrice Società Cooperativa in concordato preventivo.

2) **Condanna** la parte attrice Società Cooperativa in concordato preventivo alla rifusione, in favore della parte convenuta Intesa Sanpaolo S.p.A., delle spese di giudizio che liquida in € 25.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino il giorno 25 ottobre 2022.

Il Giudice
dott. Guglielmo Rende